

COMUNE DI MONTE SAN MARTINO
Provincia di MACERATA

COPIA DI
DETERMINAZIONE
DELL'UFFICIO RAGIONERIA

NUMERO 26 DEL REGISTRO DATA 12-06-20

Reg. Gen. 66

OGGETTO: DIRITTI SEGRETERIA CONTRATTO ATTO PUBBLICO. - PROVVEDIMENTI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'articolo 10 comma 2-bis del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, (inserito dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n.114), per il quale: *“Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'art. 30 co. 2 della legge 734/1973 come sostituito dal co. 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 604/1962 e s.m., è attribuita al segretario Comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento”*;

VISTI:

- 1- gli articoli 107 e 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sulle funzioni e le responsabilità delle dirigenze e sul conferimento delle funzioni dirigenziali;
- 2- l'articolo 30, comma 2, della legge 734/1973 per il quale: *“Il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune o alla provincia”*;

CONSIDERATO che il richiamato comma 2-bis dell'articolo 10 del D.L. 90/2014, nel testo convertito in legge n. 114/2014, distingue due ipotesi che legittimano la ripartizione dei diritti di rogito:

- 1- Segretari Comunali preposti in Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, fattispecie in cui non è rilevante la fascia professionale di inquadramento del funzionario;
- 2- Segretari Comunali che non hanno qualifica dirigenziale: l'attribuzione della quota dei diritti di rogito è connessa al loro status professionale, prescindendo dalla classe demografica del Comune di assegnazione (Corte dei Conti Lombardia -parere 275/2014 del 29.10.2014);

RILEVATO che:

- a) secondo la novella normativa, il valore massimo dei diritti di rogito percepibili dal Segretario è di 1/5 (un quinto) dello stipendio in godimento;

b) il comma 2-bis dell'articolo 10 del D.L. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014, non rinvia a Regolamenti attuativi ed è immediatamente applicabile;

VISTO il parere della Corte dei Conti- Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia n. 275/2014, per il quale in applicazione dell'articolo 10, comma 2 bis, del D.L. n. 90/2014, i diritti di rogito sono riconosciuti per intero al Segretario Comunale fino a concorrenza del quinto dello stipendio in godimento, superato la quale rimangono nella disponibilità del bilancio comunale;

CONSIDERATO che la Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia – con nota nr. 275/2014, alla luce della formulazione letterale della norma in discorso, ha espresso il parere secondo cui: *“Nel caso di convenzione di segreteria fra comuni tutti privi di personale con qualifica dirigenziale, si possa attribuire, ai sensi del nuovo articolo 10, comma 2 bis del decreto legge n. 90/2014, quota dei diritti di rogito, a prescindere dalla fascia professionale in cui è inquadrato il Segretario preposto;*

VISTA la decisione del Giudice del Lavoro di Milano n. 1539/2016 del 18/05/2016, con la quale è stata accolta l'interpretazione di riconoscere i diritti di rogito anche ai Segretari delle Fasce A e B che operano in Enti privi di dirigenza;

VISTE le pronunce del Tribunale di Parma 26 ottobre 2017, n. 250 e del Tribunale di Busto Arsizio 8 novembre 2017, n. 438, con le quali si afferma il diritto dei Segretari Comunali iscritti nelle fasce professionali A e B, operanti negli Enti privi della dirigenza, a percepire i diritti di rogito;

VISTA la Sentenza della Corte Costituzionale n. 75 del 23/02/2016, che in via incidentale riconosce i diritti di rogito nella misura del 100% ai Segretari delle fasce A e B operanti negli Enti privi di dirigenza;

VISTA l'indicazione contenuta nella Sentenza n. 411 dello scorso 20 aprile 2017, del Tribunale di Potenza, per la quale le Amministrazioni Comunali prive di dirigenti devono corrispondere i diritti di rogito ai Segretari Comunali;

RILEVATO per quanto sopra, che il Segretario Comunale – Pasquale Ercoli – ha rogato in data **12 dicembre 2019**, il contratto di appalto a Repertorio del Comune di Monte San Martino n. **32/2019**, per *"Lavori riparazione danni e miglioramento sismico Ex Ruspantino "*, del valore di € 335.772,99, per il quale sono stati riscossi € 1.577,23;

RILEVATO che la somma da corrispondere è soggetta a imposta IRAP pari a € 134,04, si ridetermina in **€ 1.443,19** la somma spettante al Segretario Comunale;

VISTO il bilancio di previsione 2018/2020;

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

DETERMINA

- 1) DI APPROVARE i richiami, le premesse e l'intera narrativa, quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo.
- 2) DI PROCEDERE alla liquidazione dei diritti di rogito al Segretario Comunale per il contratto da lui ricevuto in data 12 dicembre 2019 - Repertorio del Comune di Monte San Martino n. 32/2019, della somma di € **1.443,19**.
- 3) DI IMPUTARE la spesa al capitolo 4700 del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ERCOLI PASQUALE

=====

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art.151, comma 4, D.Lgs. 18/8/2000, n.267).

li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to ERCOLI PASQUALE

=====

Effettuati i controlli amministrativi, contabili e fiscali, si attesta la regolarità della liquidazione.

li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to ERCOLI PASQUALE

=====

Per copia conforme all'originale.

li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ERCOLI PASQUALE

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

li 07-10-20

L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI